

Giorgia Cestaro

Politecnico di Torino | giorgia.cestaro@polito.it

KEYWORDS

oratorio pubblico; villa veneta; architettura sacra; Concilio di Trento; diritto canonico

ABSTRACT

L'articolo si propone di presentare i risultati dello studio sulla natura e sui molteplici significati di un'architettura sacra, ampiamente diffusa nella campagna veneta: l'oratorio pubblico appartenente al complesso architettonico della villa. Lo studio è partito da una domanda molto generale: cos'è un oratorio e come è possibile definirlo e identificarlo rispetto ad altri edifici sacri? Si è compreso che solo durante il Concilio di Trento l'oratorio acquisì una specifica identità giuridica: il Diritto Canonico che regola la materia è stato pertanto studiato come un preciso strumento per definire la natura giuridica dell'oratorio di villa, declinandolo nella categoria di pubblico. Limitando lo studio alla Diocesi di Vicenza, l'articolo definisce la procedura prevista per la costruzione di un oratorio. Si spiega come la costruzione di un'architettura sacra in Veneto fosse sottoposta contemporaneamente alla duplice giurisdizione civile ed ecclesiastica: una legge veneziana del 1603 e le Costituzioni Sinodali. Dopo un attento esame degli strumenti giuridici, lo studio chiarisce le dinamiche attraverso le quali le tre parti coinvolte – il committente, il potere civile e il vescovo – interagivano nel processo di costruzione di un oratorio. L'articolo fornisce una sintesi dei dati ottenuti dal censimento di tutti gli oratori costruiti entro i confini della Diocesi di Vicenza tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo.

English metadata at the end of the file

Oratori pubblici di villa veneta. Identità di un'architettura sacra diffusa nella Diocesi di Vicenza

INTRODUZIONE

L'articolo si pone l'obiettivo di descrivere la natura e i molteplici significati di un'architettura sacra capillarmente presente in tutta la campagna veneta: quella dell'oratorio pubblico di villa. La mancanza di uno studio sistematico su tale elemento architettonico come parte integrante del sistema insediativo della villa veneta – a fronte di una sua larga diffusione – costituisce la premessa alla necessità dello studio. L'indagine prende le mosse da una domanda generale: che cos'è un oratorio, e com'è possibile identificarlo rispetto ad altre chiese? Non esistendo una definizione univoca dell'oggetto rispetto alla forma architettonica, si è cercato in prima istanza di risalire alle sue origini storiche: si è dunque compreso che solo durante il Concilio di Trento l'oratorio acquisì una specifica forma giuridica che permettesse di definirlo nella sua fattispecie come un oggetto diverso dagli altri edifici sacri. Si sono pertanto studiate le norme del diritto canonico e le costituzioni sinodali che delimitano in modo preciso la natura dell'oratorio di villa, declinandolo nella categoria di pubblico.

L'ORATORIO

L'oratorio ottiene una definizione giuridica precisa, e di conseguenza un'identità architettonica, solamente in età moderna, durante il Concilio di Trento. Il decreto *De observandis et evitandis in celebratione Missae*, formulato durante la sessione XXII del 17 settembre 1562, rappresenta il primo provvedimento che cita gli oratori come edifici religiosi diversi e distinti da chiese o altre architetture sacre: nello specifico la disposizione tridentina revoca il potere ai vescovi di concedere, a regolari e ordinari, la licenza di celebrare le messe fuori dalle chiese, estendendo il divieto anche agli oratori in case private.¹ Questa specifica è importantissima, in quanto non soltanto distingue gli oratori rispetto alle chiese, ma per la prima volta declina gli stessi oratori nelle tre diverse tipologie – privato, pubblico e semipubblico –, definendone le caratteristiche. Il decreto nasce dalla necessità di regolare il potere dei vescovi, allora troppo inclini a rilasciare licenze per celebrare la messa in luoghi privati, intervenendo anche contro le ingerenze delle classi nobili – che tentavano di strappare il privilegio delle celebrazioni domestiche – senza però stroncare in toto



1
Possedimenti fondiari dei conti Valmarana in Lisiera (Vicenza). BBV, mappa XVII b. 3, 1639.

l'istituto dell'oratorio.² Le disposizioni tridentine deliberarono che il diritto di celebrare messa in uno spazio privato potesse essere concesso solo attraverso l'indulto, competenza riservata esclusivamente alla Santa Sede, riconoscendo, di contro, un'identità giuridica all'oratorio pubblico. Il decreto costituisce la premessa su cui il diritto canonico ha successivamente circoscritto la fattispecie dell'oratorio pubblico, definendone le caratteristiche tali per cui è possibile riconoscerlo in maniera univoca rispetto a qualsiasi altro edificio sacro.³

L'ORATORIO PUBBLICO NEL DIRITTO CANONICO

La trattatistica di diritto canonico è sempre concorde nell'affidare all'oratorio pubblico due precise caratteristiche: l'*authoritas* del vescovo, quale competenza giuridica che ne rilascia la licenza, e l'ingresso diretto sulla strada pubblica, come caratteristica fisica imprescindibile.

Il primo presupposto, ossia il semplice consenso della curia vescovile – a nome del vescovo, come *conditio sine qua non* all'edificazione di un oratorio pubblico –, ne determinò una larghissima diffusione: a cominciare dalla fine del sedicesimo secolo le campagne si costellarono di queste chiesette,



2
 Dettaglio centrale della mappa in cui sono evidenziati tutti gli elementi architettonici del complesso di Villa Valmarana; si noti la posizione dell'Oratorio di San Carlo rispetto alla casa padronale e agli annessi rustici della villa, con affaccio sulla strada pubblica e recinzione, nel rispetto delle norme sinodali. BBVI, mappa XVII b. 3, 1639.

caratteristiche per la loro condizione di architetture private, nel senso della proprietà, e allo stesso tempo pubbliche, nel senso della destinazione di culto. La ricerca condotta sugli oratori di villa nella campagna vicentina tra diciassettesimo e diciottesimo secolo⁴ ha dimostrato quanto sostenuto dalla letteratura giuridica:⁵ al fine di ottenere la licenza a erigere un oratorio, il committente doveva solamente dichiarare una discreta lontananza dalla chiesa parrocchiale, motivazione considerata più che lecita da parte della curia vescovile, pur di tutelare l'adempimento del precetto festivo per il contado.⁶ Il diffondersi di questa prassi tra i committenti, ossia quella di

dichiarare una grande distanza dalla chiesa principale anche laddove quest'ultima non sussisteva, spiega almeno in parte la capillare diffusione degli oratori pubblici nelle campagne. È questo il caso dello splendido esempio di oratorio pubblico di villa veneta rappresentato dalla chiesetta di San Carlo di Villa Valmarana a Lisiera. La straordinaria architettura è attribuita a Vincenzo Scamozzi,⁷ il quale completa l'insediamento di Villa Valmarana, di paternità palladiana, della funzione religiosa. Al di là dei grandi autori che accompagnano questa vicenda architettonica, è interessante segnalare come questo oratorio, promosso dall'élite culturale vicentina,⁸ risulti estremamente



3
Lisiera (Vicenza), Oratorio San Carlo di Villa Valmarana, prospetto principale sulla strada. Fotografia di Giorgia Cestaro, 2021.

4
Lisiera (Vicenza), Oratorio San Carlo di Villa Valmarana, prospetto sulla corte interna della villa. Fotografia di Giorgia Cestaro, 2014.

3

vicino alla chiesa parrocchiale di Lisiera. Questo conferma il consolidamento della prassi della supplica al vescovo, che vede nella lontananza dalla parrocchiale più una giustificazione comunemente accolta che una reale necessità. **Fig. 1** La mappa XVII b.3 del 1639,⁹ conservata nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza, mette in luce la posizione strategica della villa e dell'oratorio rispetto ai possedimenti fondiari dei conti Valmarana e testimonia l'estrema vicinanza di quest'ultimo rispetto alla chiesa parrocchiale. **Fig. 2** La mappa aiuta a capire anche la distribuzione delle funzioni del sacro rispetto a quella degli annessi rustici e residenziali di un complesso di villa. La chiesetta si trovava all'interno di un muro di cinta che delimitava l'area della casa padronale e degli annessi rustici della villa, ma, nel rispetto delle norme sinodali, essa era isolata dalle strutture di uso domestico attraverso una recinzione che circoscriveva il luogo consacrato. La porta principale era rigorosamente prospiciente la strada pubblica, **Figg. 3-4** e anche il muretto di cinta presentava un'apertura in asse con

essa per adempiere al quinto punto delle costituzioni sinodali, ossia quello che chiedeva di dotare l'oratorio di un cancello per evitare l'eventuale incursione di animali all'interno del luogo sacro. Dall'altra parte della strada rispetto alla villa e all'oratorio si trovava la casa del rettore della chiesetta.

Come dimostrato dall'esempio appena citato, il secondo presupposto che – in accordo con il diritto canonico – definiva la pubblicità di un oratorio era rappresentato da un elemento fisico, ossia dall'affaccio dell'ingresso principale sulla pubblica strada. Nonostante questa possa sembrare un'ovvia e riconoscibile caratteristica, nel tempo si è rivelata motivo di disputa, tale da richiedere l'intervento delle Sacre Congregazioni Romane. Queste all'inizio del Seicento¹⁰ stabilirono che, qualora l'oratorio fosse affacciato su un passaggio privato ma il proprietario rinunciava al diritto esclusivo liberandolo in *titulum beneficium*,¹¹ – concedendone la fruizione a tutti i fedeli –, tale strada o affaccio poteva essere considerato pubblico,¹² facendo slittare la categoria dell'oratorio da privato, o semipubblico, a pubblico.



4

Ancora secondo il diritto canonico, per essere riconosciuto nella categoria di pubblico l'oratorio non avrebbe dovuto avere accessi privati; anche questa pratica fu però presto aggirata da prassi consuetudinarie, come dimostrato dallo studio condotto sulla campagna vicentina.¹³

Oltre alle disposizioni sull'ingresso, un'altra caratteristica importante che concorreva a definire la pubblicità dell'oratorio era la presenza della campana.¹⁴ Molti oratori pubblici erano dotati di piccoli campanili o celle campanarie, requisito non obbligatorio ma utile, al momento del sopralluogo da parte del vicario foraneo, a far riconoscere l'edificio sacro come un pubblico oratorio. Al fine di non promuovere l'oratorio pubblico quale luogo di fede concorrenziale all'attività pastorale della chiesa parrocchiale, le disposizioni canoniche proibivano alla campana dell'oratorio di suonare alla stessa ora del rintocco parrocchiale; più precisamente, il diritto canonico prevedeva che il rintocco dell'oratorio per annunciare la messa domenicale potesse risuonare solamente dopo la fine delle celebrazioni

nelle chiese principali.¹⁵

Trattandosi di un edificio sacro destinato a un culto perpetuo – come le chiese –, anche l'oratorio doveva essere provvisto di un altare fisso e immobile, e di tutti gli apparati necessari per il rito del Sacrificio, cosa che il vescovo si preoccupava di riscontrare al momento della benedizione.¹⁶ Per essere pubblico, inoltre, l'oratorio non era solamente benedetto, altresì vi si doveva garantire ogni anno la celebrazione della festa del santo cui era dedicato.¹⁷ Questa condizione era comune anche alle altre chiese, conseguenza della consacrazione di un determinato luogo; la pratica della consacrazione altro non era che l'atto solenne con il quale il vescovo rendeva un luogo perpetuamente dedicato al culto divino: l'oratorio, infatti, doveva essere consacrato – e non soltanto benedetto – perché in questo modo esso poteva essere investito di dote.¹⁸ Questo istituto prevedeva l'assegnazione stabile e perpetua di un complesso di beni a favore di persone ecclesiastiche che dovevano rispettare gli obblighi provenienti dall'investitura da



5
Villalta di Gazzo Padovano (Padova), Oratorio dei Santi Giuseppe, Paolo e Carlo di Villa Guzzo-Beretta (ora Tacchi), prospetto sulla via pubblica.
Fotografia di Giorgia Cestaro, 2014.



6
Villalta di Gazzo Padovano (Padova), Oratorio dei Santi Giuseppe, Paolo e Carlo di Villa Guzzo-Beretta (ora Tacchi), fianco sinistro con affaccio sulla corte interna del complesso di villa.
Fotografia di Giorgia Cestaro, 2014.

parte del committente della chiesetta; nel caso in cui l'oratorio fosse stato soltanto benedetto – e non consacrato – si richiedeva una *subventio*, distinta dalla dote in quanto non era perpetua, ma concessa dal vescovo a titolo temporaneo.¹⁹ L'oratorio pubblico, così come definito dalle norme canoniche, non sembra distinguersi molto dalle chiese vere e proprie, e per questo motivo risultavano costanti le tensioni e i conflitti di interesse tra chiese parrocchiali e oratori. La norma e la consuetudine prevedevano che i pubblici oratori prossimi a essere eretti non dovessero in alcun modo recare danno alle altre chiese già esistenti, in particolar modo a quelle parrocchiali. Motivo di preoccupazione e contesa tra chiese e oratori era costituito dall'adempimento al precetto festivo, che il Concilio di Trento – attraverso il già menzionato decreto *De observandis et evitandis in celebratione Missae* – aveva esortato a far rispettare nelle chiese parrocchiali. Nonostante questa fosse la regola, negli oratori non era raro che fosse autorizzata, da parte della stessa autorità vescovile, la celebrazione domenicale. Entrando nel merito del rapporto tra chiesa parrocchiale e oratori pubblici, in questi ultimi erano ammesse solo le messe e non le altre funzioni riservate alle parrocchiali. Al fine di redimere l'eterna controversia, con un decreto del 10

dicembre 1703 – approvato anche da papa Clemente XI – la Sacra Congregazione dei Riti stabilì la distinzione tra i diritti parrocchiali e quelli sacerdotali, riconoscendo come funzioni strettamente parrocchiali, perciò non ammesse nei pubblici oratori, la benedizione del fonte battesimale, quella delle case, la processione entro i confini della parrocchia, e la Messa del Giovedì Santo. Per quanto riguarda invece l'amministrazione dei sacramenti, il Battesimo – fin dalla nascita del sistema per Pievi – era riservato esclusivamente alla chiesa principale, che si distingueva da tutte le altre in virtù di questo privilegio: il Battesimo, dunque, non era di norma ammesso negli oratori. Il sacramento del Matrimonio, invece, non appariva così severamente vincolato alla chiesa parrocchiale: il Concilio di Trento stabilì che l'unione matrimoniale potesse essere celebrata, in via straordinaria, anche nei pubblici oratori.²⁰ La distribuzione della Comunione durante le pubbliche funzioni non vedeva alcuna limitazione a eccezione del giorno di Pasqua, per il quale serviva il permesso del parroco. Anche la Confessione era ammessa senza eccezioni, mentre le Esequie furono normate solamente con il decreto del 1703, riservandole come esclusivo diritto del parroco.²¹ Per concludere la trattazione giuridica sull'oratorio pubblico, è

bene specificare che il diritto canonico lo equiparava alle chiese propriamente dette, riconoscendo a entrambi il privilegio d'immunità in quanto luoghi parimente destinati al culto divino, quindi soggetti alle visite pastorali.²²

L'ORATORIO DELLA VILLA VENETA TRA XVI E XVIII SECOLO

Fino al quindicesimo secolo era privilegio delle confraternite e degli ordini monastici erigere oratori sia in città che in campagna, risultando quest'ultima la destinazione privilegiata; le chiesette rappresentavano un luogo di preghiera e devozione, ed erano sedi di adunanze e di sepoltura. I primi promotori di questo tipo di architettura sacra furono gli Ordini Mendicanti, che, attivi soprattutto nei centri urbani, si spostavano nelle campagne per predicare e amministrare i sacramenti e la sepoltura dei fedeli, preferendo, a volte, esercitare la loro azione pastorale lontano dalle ingerenze dirette del vescovo.

Nonostante il clero regolare dovesse rispondere solamente alla Santa Sede, il loro costruire conventi, chiese e oratori provocò comunque attriti con l'autorità ecclesiastica diocesana.²³ Ciò che interessa particolarmente a questo studio è proprio la questione del diritto a erigere oratori pubblici esonerati dal pagamento delle decime, una circostanza che nelle campagne fece proliferare l'istituzione di oratori, creando un precedente storico nonché un modello "sociale",²⁴ poi perpetuato dai privati nei secoli successivi. Così gli oratori pubblici, promossi prima dagli Ordini e poi da committenze private, assunsero via via significati sempre più complessi a causa della loro posizione marginale rispetto al centro urbano o alla chiesa parrocchiale. Essi rappresentavano dei veri e propri punti di riferimento per il nucleo abitativo rurale, spesso finendo per sovrapporsi al ruolo rappresentato dalle chiese istituzionali.

Nel periodo preso in esame da questo lavoro di ricerca, tra il diciassettesimo secolo e la fine della Serenissima Repubblica, le campagne venete si presentavano costellate da queste chiesette campestri, in cui la comunità rurale si riconosceva e si aggregava. Nello specifico, come emerge dal censimento che ha preceduto questo articolo, alla fine del diciottesimo secolo la sola Diocesi di Vicenza contava ben 357 oratori pubblici.²⁵

Dall'esame dei documenti archivistici è emerso che lo scopo per il quale i committenti promuovevano con zelo queste chiesette era celato sotto il buon proposito di indurre la comunità alla devozione, facilitando loro l'adempimento al precetto festivo. In realtà le suppliche ufficiali rivolte al vescovo nascondevano vere e proprie ambizioni di controllo e aggregazione delle comunità rurali che ivi si identificavano.

Potrebbe essere questo il caso dei signori Guzzo-Beretta, proprietari di una villa e di un fondo a Villalta di Gazzo Padovano. Nel novembre del 1700 si rivolsero all'autorità vescovile vicentina per ottenere la licenza a costruire un oratorio **Figg. 5–6**, a causa dell'impossibilità di accedere alla chiesa parrocchiale "nelli tempi piovosi per l'abbondanza di acqua".²⁶ Molto probabilmente si trattava di una malcelata scusa, perché la chiesa principale distava, e dista tuttora – visto che entrambi gli edifici si sono conservati – poco più di 500 metri. La supplica, infatti, continua con la specificazione d'uso dell'architettura: l'oratorio sarebbe servito per "comodo nostro, come anco per facilitare a nostri di casa l'adempimento

al precetto di Santa Chiesa nei giorni festivi";²⁷ il pubblico oratorio sarebbe stato a uso della famiglia e dei lavoratori che prestavano servizio nelle proprietà dei Guzzo-Beretta, intendendo con l'espressione "nostri di casa" il riferimento ai loro contadini. Era questa una delle motivazioni che spingeva una famiglia a chiedere l'erezione di un oratorio, più che la banale scusa dell'allagamento di un cortissimo tratto di strada. Un oratorio diveniva un tempio di famiglia in cui i membri della casata potevano trovare posto una volta defunti, nel quale la comunità locale poteva riunirsi e continuare a pregare per loro: esso era un motivo di vanto e di prestigio che completava il complesso architettonico della villa anche della funzione del sacro.

Durante il Seicento, e più marcatamente nella seconda metà del secolo, la villa veneta si configurò come uno sforzo architettonico al quale sottostavano volontà di dominio e autocelebrazione delle famiglie committenti. È questo il secolo in cui la villa veneta vede il suo momento di massimo sviluppo e sperimentazione architettonica, grazie agli ingenti capitali di nobili e ricchi mercanti che scelsero di investire nell'espansione fondiaria, nell'attività edilizia rurale e nelle attività manifatturiere fuori dal centro urbano.²⁸ Per quanto riguarda la campagna vicentina, il miglioramento fondiario è comprovato dalle assegnazioni d'acqua richieste alla magistratura dei Provveditori sopra i Beni Inculti: il 30% dell'introito, che andava nelle casse dell'erario veneziano, era versato da Vicenza, la quale si assumeva il rischio dell'impegno economico, ma anche i benefici apportati dall'estensione delle coltivazioni. Importante è anche il dato sulla distribuzione geografica delle ville: nel XVII secolo il territorio vicentino contava il 19,6% delle ville della terraferma veneta, potendo annoverare ben 180 presenze architettoniche.²⁹

Questi sintetici dati su Vicenza servono a contestualizzare il sistema della villa veneta tra il XVII e XVIII secolo – che in quel frangente stava ingrandendo le sue ambizioni, aprendosi pian piano alla dimensione del pubblico e predisponendosi al controllo del territorio –, e a comprendere significati e funzioni che andavano assumendo, di conseguenza, gli oratori nelle campagne.³⁰

L'ORATORIO PUBBLICO TRA SINODI E LEGGI. UNA GIURISDIZIONE CONTESA TRA POTERE CIVILE E POTERE RELIGIOSO.

L'istituto del Sinodo ha un'origine tanto remota quanto nebulosa, ma è il Concilio di Trento ad accrescerne notevolmente l'autorevolezza. Nella sessione XXIV del 1563 il Concilio impose l'obbligo della convocazione annuale del Sinodo in ogni diocesi: si trattava di un'adunanza indetta dal vescovo che prevedeva la presenza di tutti i rappresentanti del clero diocesano.³¹ Tale collegio aveva il compito di trattare e deliberare su tutto ciò che riguardava la cura pastorale, riconoscendo nel vescovo il rappresentante del potere legislativo locale, avente egli facoltà di sottoscrivere le costituzioni sinodali.

Nella persona del vescovo si consolidò dunque il legame tra il Sinodo e la Visita Pastorale, altro istituto normato durante il Concilio Tridentino. Attraverso la visita pastorale si poteva avere un'immagine concreta e completa dello *status quo* in cui versava l'intera diocesi su cui, successivamente, il collegio

ecclesiastico interveniva con specifiche disposizioni *ad hoc*, le Costituzioni Sinodali, per l'appunto. Quanto stabilito dai collegi sinodali altro non era che la traduzione dei dettami emanati da Roma in un insieme di norme che dovevano rispondere ai bisogni contingenti della diocesi; in questo modo si applicavano concretamente e capillarmente i decreti tridentini, trasformandoli in strumenti in grado di rispondere alle reali necessità. Dal periodo immediatamente post-tridentino fino a tutto il Seicento, i sinodi e le costituzioni diocesane assunsero una connotazione prettamente giuridica, e rappresentano a oggi un materiale di studio importante, che restituisce un'immagine reale delle chiese locali.

Il primo Sinodo a Vicenza è quello di Matteo Priuli (1565–79), annunciato dal vescovo nel 1565: con esso si ebbe la stesura della prima Costituzione Sinodale, rimasta però inedita.³² L'alto prelato approdò alla diocesi berica nel 1565, dopo aver preso parte – tre anni prima – al Concilio di Trento in qualità di vescovo di Città Nuova in Istria; mostrandosi rispettoso dei dettami conciliari, durante il suo episcopato convocò a Vicenza ben tre Sinodi, dei quali diede alle stampe solo gli atti del secondo, tenutosi nel 1566;³³ delle altre due adunanze, svolte rispettivamente nel 1565 e nel 1573, rimane tutta la documentazione archivistica.³⁴ La terza parte delle Costituzioni Sinodali del 1566 presenta un intero capitolo dedicato alla regolamentazione degli oratori.

Lo studio dei Sinodi si rivela di fondamentale importanza al fine di questo lavoro di ricerca, in quanto le disposizioni vescovili hanno avuto dirette ed evidenti ripercussioni sulle architetture degli oratori. Le disposizioni del vescovo Priuli sono articolate in cinque punti.³⁵ Nel primo si dichiara la caratteristica principale che distingue un oratorio pubblico da uno privato, ossia la presenza di una porta prospiciente a una strada pubblica, nonostante sia edificato in suolo privato; è inoltre disposto che tutte le pareti del medesimo oratorio siano divise e distinte dagli edifici privati. Al secondo punto sono ancora una volta chiarite le competenze della diocesi, la quale può decidere solo in materia di oratori pubblici, rimandando a "eorum iure & legibus" quelli privati che – specificano gli atti sinodali – sono detti *domestici*, in quanto costruiti in suolo privato e aventi porte rispondenti ad area privata.

Le disposizioni continuano dichiarando che, affinché il committente possa godere delle facoltà proprie di un oratorio pubblico, si rende necessaria la verifica da parte della curia vescovile dell'idoneità del luogo, prima che lo stesso oratorio sia costruito: questa disposizione si riferisce alla visita preliminare del vicario foraneo, o di un delegato del vescovo, al luogo prescelto per la costruzione della chiesetta, affinché possa essere rilasciata la licenza. La terza norma, invece, legifera sul mantenimento in buono stato dell'oratorio stesso, e sull'obbligo di restauro da parte del proprietario con risorse proprie; è inoltre stabilito che la chiesetta debba sempre rimanere chiusa al di fuori degli orari di celebrazione, e raccomandato che non si conservi nulla di profano all'interno della medesima.

Nel successivo canone si puntualizza nuovamente – e quasi ossessivamente – che la licenza per la celebrazione della Messa negli oratori domestici, come sentenziato dal Concilio di Trento, è rilasciata solo attraverso l'Indulto apostolico, per cui – continua il quarto punto – i parroci dovevano adoperarsi

affinché nessun prete regolare né secolare celebrasse in detti oratori senza licenza, per trarne benefici di qualunque genere. La quinta e ultima disposizione fornisce invece indicazioni sulla pulizia e sicurezza dell'oratorio pubblico, affinché risponda sempre a condizioni di decenza; si dichiara, pertanto, l'obbligo per il proprietario di tenerlo sempre pulito, e si esorta il committente a dotare il sacello di una recinzione per tenere lontani gli animali.³⁶ Queste prescrizioni sinodali del 1566 furono prese a modello dai successori del vescovo Priuli, rimanendo sostanzialmente invariate fino al XIX secolo.

Sul fronte del potere civile, invece, il 9 gennaio 1603 era approvata, con una schiacciante maggioranza, l'estensione alla terraferma di provvedimenti adottati da tempo a Venezia in merito alla costruzione di Chiese e altri luoghi sacri.³⁷ Con questa legge il Senato della Repubblica intendeva allargare a tutti i domini di terraferma i contenuti di una disposizione del quattordicesimo secolo, secondo la quale un qualsiasi edificio sacro non poteva essere eretto senza il consenso dell'autorità civile veneziana.

L'estensione di questo provvedimento ha sollevato non solo un problema di giurisdizione tra i due sistemi, potere civile e potere religioso, ma soprattutto ha fatto emergere forti tensioni interne alla società stessa, tra la nobiltà lagunare e quella di terraferma, tra le diverse comunità e la Repubblica. Si tratta di una legge fondamentale per lo studio degli oratori pubblici, in quanto interferisce con la regolamentazione del diritto canonico e dei Sinodi vescovili, rappresentando un *unicum* giuridico in tutta Italia.³⁸ Chiese, oratori pubblici e privati erano visti come espressioni spontanee della religiosità popolare, fenomeno che spaventava il governo della Dominante soprattutto per le grandi dimensioni che stava assumendo il fenomeno nella terraferma. Dopo il Concilio di Trento la Chiesa stava tentando di dare un ordine diocesano al mondo cattolico, ordine supportato dalla fitta e uniforme rete dell'organizzazione parrocchiale, finendo così per creare una solida struttura di potere ecclesiastico all'interno della comunità civile.³⁹

In questo già precario equilibrio di poteri, l'oratorio pubblico rappresentava un elemento ambiguo e tangenziale a entrambe le sfere di competenza: per la sua stessa natura di alterità rispetto alla chiesa parrocchiale, esso era rigidamente normato dalla giurisprudenza ecclesiastica, ma allo stesso tempo, essendo un'architettura sacra promossa da una committenza privata, era un oggetto che interessava anche il potere civile.

PRASSI PER LA COSTRUZIONE DI UN ORATORIO PUBBLICO DI VILLA NELLA CAMPAGNA VICENTINA.

La storia di un oratorio pubblico iniziava con la duplice richiesta di supplica all'autorità civile e religiosa. Dallo studio dei documenti conservati nell'Archivio Diocesano di Vicenza, e dai dati emersi dal censimento degli oratori pubblici di villa costruiti nella campagna vicentina tra XVII e XVIII secolo, si nota una tendenza diversa nella prassi della supplica, con un meccanismo della richiesta che si evolve durante il XVII secolo, per trovare una forma più consolidata verso la fine del medesimo.⁴⁰ Inizialmente, e per gran parte del Seicento, le suppliche per richiedere l'edificazione di un oratorio erano rivolte in prima istanza al potere religioso, e solo dopo avere ottenuto la facoltà di amministrarne i sacramenti il committente si rivolgeva al potere secolare.⁴¹ Verso la fine del secolo si incominciò invece a presentare



7
 Disegno allegato alla documentazione sulla costruzione dell'Oratorio di Sant'Antonio a Montecchio Maggiore (Vicenza). ADVi, Stato delle Chiese, San Pietro di Montecchio Maggiore, b. 265.

le due richieste alle autorità competenti in contemporanea: ciò conferma lo stabilirsi di una vera e propria prassi giuridica, e dimostra il tentativo di voler trovare un punto d'equilibrio, un *modus operandi* concordato da parte dei due poteri per redimere gli squilibri apportati dalla legge del 1603.⁴² A dimostrare, in ogni caso, le continue tensioni tra le due sfere di potere, è la mole di lavoro dei Consultori *in iure* riscontrabile nella documentazione archivistica.

Per la diocesi di Vicenza il *placet* dell'autorità politica era concesso dal Podestà, il quale si limitava a trasmettere a Venezia le suppliche della propria comunità, e ad attendere il verdetto dei Consultori. Affinché la Repubblica concedesse la licenza, essa doveva essere bene informata sulle caratteristiche dell'erigenda chiesetta, in modo tale che l'ultima parola fosse la sua e non quella del potere religioso, in virtù della legge del 1603.

Se la licenza da parte del potere secolare era garantita dalle sentenze dei Consultori, il consenso vescovile era vincolato al sopralluogo eseguito dal vicario foraneo. L'istanza del committente presentata alla curia vescovile era presa in esame dal vicario generale, il quale incaricava a sua volta il vicario foraneo più vicino a compiere una visita di persona al sito prestabilito; questi doveva far rapporto ai superiori sul rispetto delle disposizioni sinodali, sull'idoneità del luogo prescelto per la costru-

zione, nonché sulla distanza dalla chiesa parrocchiale e dalle strutture a uso domestico; il vicario doveva inoltre accertarsi che tutte le disposizioni fossero rispettate, e spesso forniva un disegno "in foglio a parte",⁴³ come accade per l'oratorio dedicato a Sant'Antonio di Padova a Montecchio Maggiore, voluto da Eleonora Pizzocaro, figlia ed erede dell'architetto Antonio Pizzocaro.⁴⁴ La documentazione conservata presso l'Archivio Diocesano di Vicenza permette di ricostruire l'intera vicenda, e di conoscere la prassi che si era consolidata nel territorio vicentino per la richiesta di costruzione di un oratorio di villa.

La signora Pizzocaro supplicò il vescovo Sebastiano Venier, in data 29 maggio 1714, per la costruzione di un oratorio "non tanto per mia particolar divozione quasi anco per mio maggior comodo", da erigere nei suoi possedimenti di Montecchio Maggiore. In questo caso la richiesta da parte della committente non presentava nella supplica una vera e propria problematica tale da giustificare l'erezione di una chiesetta: la signora Pizzocaro denunciava semplicemente la distanza della sua abitazione dalla chiesa parrocchiale e, avvalendosi della sua "età settuagenaria", chiedeva di poter erigere un oratorio "lontano da gli usi domestici, sopra la pubblica strada col dovuto decoro alla casa di Dio". La supplica, come prevedeva la procedura, continua con la specificazione della dote e il rispetto per le norme



8

Montecchio Maggiore (Vicenza), Oratorio di Sant'Antonio di Padova, prospetto principale sulla strada.
Fotografia di Giorgia Cestaro, 2021.

sinodali: "Come anco provvista di dote per la sua manutenzione e riparazione e provvigione di sacre suppellettili e senza alcun immaginabile pregiudizio della chiesa parrocchiale, anzi con espressa riserva delle ragioni della medesima et a norma delle Sacre Sinodali Costituzioni".

A inizio Settecento si era ormai stabilita una pratica codificata nella formulazione della supplica, che vedeva susseguirsi, in questo ordine, l'enunciazione della causa che spingeva il richiedente a edificare la chiesetta, la specificazione della dote, la descrizione del luogo prescelto e la dichiarazione di non arrecare danni alla chiesa parrocchiale. È interessante notare, nel caso della signora Pizzocaro, il suo volontario ed esplicito richiamo al rispetto delle costituzioni sinodali, un elemento che fa intendere come ormai le norme non fossero così lontane e decontestualizzate dal vivere quotidiano.

Ricevuta la richiesta, il medesimo giorno il vescovo incaricava il vicario foraneo di Montebello a recarsi sul posto, "per aver sicura notizia di quanto è necessario sapere prima di conceder tal facoltà". In questa lettera si parla di un "disegno del sito", ma è difficile capire se questo fosse già stato fornito al vicario foraneo o se, più probabilmente, egli dovesse fornirlo dopo il sopralluogo. Nella documentazione d'archivio è pervenuto un disegno dell'oratorio: **Fig. 7** probabilmente si tratta di un abbozzo, e non di un progetto, che era allegato alla relazione del sopralluogo per dare un'idea generale dell'architettura a chi avrebbe dovuto concedere la licenza. Sembra quindi lecito supporre si trattasse del disegno allegato dallo stesso vicario di Montebello alla

lettera, datata 10 giugno 1714, che seguì il sopralluogo. Nel documento, infatti, il vicario scrive: "sarà fabbricata detta chiesa nel sito che raprisinta il disegno con la porta supra la pubblica stradda, e totalm.te sigrigata e riparata e lontana da ogni uso domestico, anzi in qualche distanza dalla habitazione".

Non trovando alcun impedimento, il 18 giugno 1714 il vescovo concesse la facoltà di poter costruire la chiesetta;⁴⁵ l'inizio dei lavori tardò qualche anno perché nel testamento dettato dalla stessa committente, nel luglio del 1715, era incaricato il suo erede di provvedere alla costruzione dello stesso oratorio in caso lei non vi fosse riuscita prima di morire.⁴⁶ L'oratorio risultava però esistente nell'aprile del 1717, **Fig. 8** quando, ammalata, dispose – in uno scritto da lei dettato – che vi si facesse celebrare una messa quotidiana.⁴⁷

Ritornando alla prassi stabilitasi, una volta costruito l'oratorio era compito del proprietario avvertire la curia vescovile affinché fosse disposto un altro sopralluogo; molto spesso, la documentazione archivistica si ferma alla licenza concessa dal vescovo, ma nel caso dell'oratorio della famiglia Franceschini a Lisiera è conosciuto il seguito della vicenda.⁴⁸ La completa documentazione che ci è pervenuta su questo oratorio ci permette di capire le dinamiche e le tempistiche previste per la costruzione di una chiesetta in una proprietà di campagna, facendo emergere un iter burocratico di non semplice procedura, dispendioso sia dal punto di vista economico – se si pone attenzione alla dote – sia dal punto di vista del tempo impiegato.

CONCLUSIONI

Se il diritto canonico definisce in modo univoco l'edificio dell'oratorio pubblico di villa, questo non si traduce in una altrettanto univoca struttura da un punto di vista architettonico. Gli unici elementi comuni, riscontrabili in tutti gli oratori pubblici di villa, sono quelli stabiliti dalle costituzioni sinodali, le quali non lasciavano spazio a grandi licenze architettoniche.

Tra i due poteri competenti in materia di oratori – quello ecclesiastico e quello civile – è sicuramente il vescovo ad avere maggior peso decisionale rispetto al Doge. Avvalendosi del puntuale controllo dei vicari, la curia si assicurava il più rigoroso rispetto delle costituzioni, al contrario del Maggiore Consiglio che faceva riferimento ai pareri dei Consultori *in lura*, i cui verdetti spesso si basavano su interviste ai parroci: era quindi il potere ecclesiastico ad avere una maggiore autorità nella costruzione di un oratorio. Certo è che, dal punto di vista giuridico, esso rappresentava un terreno di tensioni a causa del conflitto di interessi tra Curia diocesana e Senato veneziano.

I 357 oratori pubblici che costellavano la campagna vicentina tra il XVII e il XVIII secolo sono risultati essere degli edifici determinanti nella vita religiosa delle comunità contadine, tanto da rimanere ancora oggi presenti nella toponomastica locale. Spiegare il motivo della grande diffusione di queste chiesette nella campagna vicentina rappresenta uno degli interrogativi al quale, in parte, si è cercato di dare una risposta con questo studio. Se si fanno parlare i documenti, si deduce una certa volontà da parte delle famiglie committenti di radicare e imporre, attraverso la costruzione di oratori pubblici, la loro presenza nel territorio, che – per la Diocesi di Vicenza – è diffusa in modo omogeneo e capillare dalla campagna alla zona pedemontana, come dimostra il censimento. L'oratorio pubblico, rispondendo contemporaneamente a funzioni pubbliche e private, sacre e profane, si configura come un'architettura dal significato molteplice e di non semplice lettura: l'edificio di culto di una specifica comunità di fedeli, che lì si riconosceva come gruppo coeso e distinto dalla Chiesa diocesana competente, e un luogo di preghiera, di socialità e di aggregazione che viveva di precari equilibri e di contrastanti ingerenze da parte di poteri quali il vescovo, il parroco, il committente e le autorità civili.

¹ Il decreto dedica l'intero canone IX agli oratori, e recita: "*Neve petiantur (episcopi) privati in domibus, atque omnia extra ecclesiam et ad divinum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus aut regularibus quibuscumque peragi*". In Giuseppe Alberigo, *Conciliorum oecumenicorum decreta* (Bologna: Istituto per le Scienze Religiose, 1991), 732.

² Giuseppe Spinelli, "Gli oratori dal secolo XVI al Codex Iuris Canonici. Gli oratori privati," *Il Diritto Ecclesiastico*, nn. 3-4 (marzo-aprile 1938): 105-07.

³ Giuseppe Spinelli, "*ad vocem*, Oratorio," in *Enciclopedia Cattolica*, a cura dell'Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico (Firenze: G. C. Sansoni, 1953), 194.

⁴ Giorgia Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza. Contributo al censimento per i secoli XVII e XVIII" (Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari Venezia, 2013-14).

⁵ Giuseppe Spinelli, "Gli oratori dal secolo XVI al Codex Iuris Canonici. Gli oratori pubblici," *Il Diritto Ecclesiastico*, nn. 7-8 (luglio-agosto 1938), 290.

⁶ Il precetto festivo era la modalità con la quale la Chiesa si rivolgeva ai fedeli, sotto pena di peccato grave, per partecipare alle funzioni liturgiche in una chiesa parrocchiale nei giorni da essa imposti come solenni.

⁷ Howard Burns, "La chiesetta di San Carlo Borromeo a Lisiera," in *Vincenzo Scamozzi 1548-1616*, Catalogo della mostra tenuta a Vicenza, 7 settembre 2003-11 gennaio 2004, a cura di Franco Barbieri e Guido Beltramini (Venezia: Marsilio, 2003), 444-49.

⁸ La famiglia Valmarana è dello stesso ramo di Leonardo Valmarana, promotore e committente, tra gli altri, del Teatro Olimpico di Vicenza di Andrea Palladio.

⁹ BBVI, mappa XVII b.3, 1639.

¹⁰ Fu stabilito il 23 luglio 1626 dalla Sacra Congregazione del Concilio in Eugubina. Si veda Spinelli, "Gli oratori pubblici," 291.

¹¹ Qualora il passaggio sia di dominio privato, il proprietario mediante titolo può lasciare libero il passaggio a tutti i fedeli e rinunciare così al suo diritto. Si veda: Spinelli, "Gli oratori pubblici," 290-92.

¹² Un esempio è rappresentato dalla cappella di Palazzo Altemps a Roma che, oltre ad avere la campana come segno di pubblicità del luogo sacro, aveva dei ministri dedicati stabilmente al culto. Si confrontino: Spinelli, "Gli oratori pubblici," 291, e Spinelli, "Oratorio," 197.

¹³ Qualora l'oratorio fosse considerato di fondamentale importanza per le persone che lo frequentavano, le quali trovavano particolarmente funzionali questi passaggi privati. Si veda: Spinelli, "Gli oratori pubblici," 291. La concessione di questi accessi secondari era comunque una prerogativa vescovile: l'oratorio Capra di Camisano Vicentino ne è un esempio. Si veda: Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 154-71.

¹⁴ Da quanto si riscontra dalla consultazione dei verbali delle Visite Pastorali, la presenza della campana benedetta è sempre registrata come elemento determinante. Si veda la colonna "annotazioni" del censimento degli oratori pubblici nella Diocesi di Vicenza tra XVII e XVIII secolo, in Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 47-113.

¹⁵ Giovanni Brutto, *Documenti per la storia dell'oratorio Franceschini in Lisiera* (Bolzano Vicentino: s. n., 1993), 40.

¹⁶ Questa pratica è stata dimostrata in occasione della consultazione archivistica per il censimento degli oratori di villa nella campagna vicentina per i secoli XVII e XVIII. Si veda: Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 38-43 e 172-74.

¹⁷ Spinelli, "Oratorio," 197.

¹⁸ La benedizione è una forma meno solenne di dedica rispetto alla consacrazione, e poteva essere effettuata da un semplice sacerdote.

¹⁹ La *subventio* era una cospicua donazione di beni da legare all'oratorio al momento della benedizione. Quando un oratorio veniva solamente benedetto, quindi non destinato al culto perpetuo, la donazione sarebbe servita a sostenerne l'attività liturgica, le messe, i paramenti e il buono stato dell'edificio. La *subventio* si distingueva dalla dote in quanto "non est perpetua in patrimonium sacrum adscita, sed temporalis, durante permissione Episcoporum; quia possunt destrui talia oratoria non consecrata, et denegrari ab Episcopo celebratio." Si veda Spinelli, "Gli oratori pubblici," 295.

²⁰ *Decretum de reformatione matrimonii*, Sessione XXIV del Concilio di Trento. Si veda: Spinelli, "Gli oratori Pubblici," 298-99.

²¹ Spinelli, "Gli oratori Pubblici," 299.

²² Papa Gregorio XIV nella costituzione *Cum alia* del giugno 1591 legittima ufficialmente il privilegio d'immunità, fino a quel momento riconosciuto su base consuetudinaria.

²³ Enrico Cattaneo, "Lo spazio ecclesiale: pratica liturgica," in *Pievi e Parrocchie in Italia nel basso Medioevo, sec. XIII-XV. Atti del 6. Convegno di Storia della Chiesa in Italia. Firenze 21-25 sett. 1981* (Roma: Herder, 1984), 474-76.

²⁴ Per modello sociale si intende quello che Tosco definisce come "sociotopografia". Secondo questa teoria la struttura urbana doveva essere suddivisa in zone in base alla collocazione delle chiese parrocchiali; la chiesa battesimale era il fulcro della vita amministrativa del quartiere, dalla quale si distribuiva in modo capillare una serie di arredi urbani come tabernacoli, cappelle, croci, edicole e immagini votive. Questi elementi costituivano una vera e propria rete di punti di riferimento simbolici condivisi e vissuti dalla comunità stessa sia in ambito religioso che civile. La società non utilizzava questi edifici e arredi sacri esclusivamente per la loro espressa funzione liturgica o votiva, ma accorpava in essi diverse attività a seconda della loro collocazione all'interno del sistema insediativo. Si veda: Carlo Tosco, *Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel medioevo* (Torino: Einaudi, 2003), 8-9.

²⁵ La base documentaria sulla quale è fondato il censimento degli oratori pubblici della Diocesi vicentina è costituita da tre visite pastorali che coprono i secoli XVII e XVIII, le quali

sono state scelte in base al loro grado di completezza. Tali visite pastorali risultano, però, molto diverse tra loro, e anche lo spazio geografico coperto non sempre coincide. La più esaustiva è sicuramente quella effettuata dal vescovo Antonio Marino Priuli tra il 1739 e il 1748, che esamina tutte le 199 parrocchie allora esistenti: il lavoro è dunque iniziato dallo studio di quest'ultima visita pastorale che, verificando la situazione ecclesiastica di metà Settecento, si prestava a essere il punto di partenza ideale per proseguire la ricerca nei due versi opposti in linea temporale. Conclusa questa prima raccolta di dati, la ricerca si è concentrata sulla visita pastorale del vescovo Marco Pietro Zaguri, compiuta tra il 1787 e il 1795, proprio sullo scorcio della fine della Repubblica Veneta, un limite temporale prefisso come chiusura del censimento. La scelta di analizzare questa seconda visita è stata dettata più da ragioni di tipo cronologico che dalla copertura geografica della stessa; il documento si è rivelato essere il più lacunoso fra i tre, essendo carente di molte parrocchie. L'ultima visita pastorale presa in esame è stata la più lontana nel tempo, ossia quella eseguita dal vescovo Giuseppe Civran tra il 1663 e il 1676. Si veda: Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 44-6.

²⁶ ADVi, *Stato delle Chiese*, Villalta, b. 332.

²⁷ ADVi, *Stato delle Chiese*, Villalta, b. 332.

²⁸ Per un approfondimento si veda: Augusto Roca De Amicis, "Contesti e linguaggi architettonici: una panoramica sul Seicento veneto," Andrea Ferrarese, "Città e campagna: economia e forme di insediamenti nel territorio della Serenissima," in *Storia dell'architettura nel Veneto. Il Seicento*, a cura di Augusto Roca De Amicis (Venezia: Marsilio, 2008), rispettivamente 2-10 e 13-17.

²⁹ Ferrarese, "Città e campagna," 15.

³⁰ Martina Frank, "Committenza pubblica e privata," in *Storia dell'architettura nel Veneto*, 8-11, in particolare 8.

³¹ Il vicario generale, i canonici della chiesa cattedrale e i consultori diocesani, il rettore del seminario diocesano, i vicari foranei, un membro delle chiese collegiate, i parroci della città dove aveva luogo il sinodo, un parroco per ogni forania e gli abati. Si veda: Giuseppe Spinelli, "ad vocem, Sinodo," in *Enciclopedia Cattolica*, 704.

³² ADVi, *Sinodi Diocesani*, b. 1/0590, Atti, (1565).

³³ Matteo Priuli, *Constitutiones et decreta condita in diocesana synodo vicentina sub reverendissimo D. D. Matthaeo priolo episcopo vicentino. Anno a nativitate d. MDLXVI. III. decembris pontificatus vero santissimi d. N. D. Pii papae V. Anno I- Patavii Laurentius Pasquatus excudebat* (Padova, 1566).

³⁴ Si confrontino: Antonio Magrini, *Cenni cronologici dei Sinodi vicentini* (Vicenza, 1863), 5, e ADVi, *Sinodi Diocesani*, b. 1/0590, Atti, (1565; 1573; 1583; 1587; 1591; 1597; 1599).

³⁵ Si confrontino: Priuli, *Constitutiones et decreta condita*; Matteo Priuli, *Constitutiones Et decreta promulgata in diocesana synodo celebrata sub reverendissimo D. Michaele Priolo ep. Vic. Anno a nativ. Domini MDLXXXIII. Pride Kal. Et Kal. Septembris. - Vic. Apud Perinum bibliop. Et Georgium Grecum socios. MDLXXXIII* (Vicenza, 1583); Matteo Priuli, *Additiones et declarationes synodalia constitutionum anni MDLXXXIII factae per R. D. D. Michaelem Priolum Episc. Vic. In diocesana synodo celebrata die XXIII et XXIV octobris anno a nativitate Domini MDXCI. - Vinc. Apud. Haer. Perini Bibliop. MDXCI* (Vicenza, 1591); Matteo Priuli, *Accessiones ad priores constitutiones factae per illustr. Et Rever. D. D. Michaelem Priolum Ep. Vic. In diocesana synodo celebr. Die XVII. Aprilis MDXCVII. - Vic. MDXCVII. Apud Haered. Perini Bibliop. impr. episc.* (Vicenza, 1597); Matteo Priuli, *Constitutiones additionales factae per illustriss. Rever. D. D. Michaelem Priolum Episc. Vic. In diocesana synodo habita XXI. Oct. MDIC. - Vinc. apud. haer. Perini bibliop. Impr. episc. MDIC* (Vicenza, 1599).

³⁶ Priuli, *Constitutiones et decreta condita*.

³⁷ "Dalli sapientissimi progenitori nostri, sono state fatte molte deliberazioni et principalmente nel 1337 a 22 Marzo nel Maggior Consiglio del isc.xj Giugno in questo Consiglio, et del 1561 27 Dicembre pur nel Maggior Consiglio, che non si possano mai in questa città fabricar Chiese, Monasterij, Hospitali et altri luoghi pij, senza licenzia di questo, et di esso Maggior Consiglio, con le quali hanno regolato un poco questa materia, che in essa non si moltiplica più come si poteva prima, senza la debita obbedientia et insaputa della S.N., et perché da certo tempo in qua, pare che nella suddetta materia, il medesimo sia introdotto nelle città, Terre, et luoghi della S.N., così da parte da Terra, come da mar, è conveniente dar il medesimo ordine nelli luochi sopraddetti. [...] Però, l'anderà parte che sia commesso a tutti li Rettori delle città, terre et altri luoghi della S.N., così terrestri come maritimi, che no debbono per l'avvenire permetter a chi si sia, così persona religiosa, come laica, scuole, confraternità, et anzi sotto qual nome, o titolo che dire o imaginari si possa, che fabrichi, o faccia costruir Monasterij, Chiese, Hospitali, o latri ridotti de religiosi, o seculari, nelle città, terre, o territori sottoposti alle loro giurisdittioni, senza licentia di questo Consiglio". Si veda il documento completo, trascritto da Lara Pavanetto in "Chiese, Oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603," (Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari Venezia, 1998-1999), 95-6.

³⁸ Lara Pavanetto, "Chiese, Oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603," *Terra d'Este*, n. 17 (1999): 53.

³⁹ Pavanetto, "Chiese," (1999): 58.

⁴⁰ Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 38-43.

⁴¹ Come è dimostrato dalla complessa questione legata all'apertura dell'Oratorio di Villa Capra di Camisano Vicentino: per questo il committente si rivolse prima alla Curia, poi, in seguito alla risposta negativa del vescovo, al Doge, dal quale ottenne la licenza. Questo specifico caso conferma quanto affermato precedentemente: l'erezione di un'architettura sacra costituiva un terreno comune, e di tensione, tra le competenze del potere temporale e quello ecclesiastico. In questo conflitto di competenze il lavoro dei consultori in iure permetteva di trovare un equilibrio: è proprio grazie alle indagini dei consultori che il Maggior Consiglio deliberò positivamente a favore dell'oratorio Capra. Si veda: Cestaro, "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza," 154-71.

⁴² Pavanetto, "Chiese," 65.

⁴³ Come attesta la documentazione relativa alla costruzione dell'Oratorio della famiglia Franceschini di Lisiera, in ADVi, *Stato delle Chiese*, Quinto Vicentino, b. 201.

⁴⁴ Per un approfondimento sull'architetto vicentino si veda la monografia a esso dedicata: Luca Trevisan, *Antonio Pizzocaro architetto vicentino. 1605-1680* (Rovereto: Edizioni Osiride, 2009).

⁴⁵ ADVi, *Stato delle Chiese*, Montecchio Maggiore, b. 281.

⁴⁶ Trevisan, *Antonio Pizzocaro architetto vicentino*, 101.

⁴⁷ Trevisan, *Antonio Pizzocaro architetto vicentino*, 102.

⁴⁸ Dopo la consueta supplica e visita del vicario foraneo, una volta costruita la chiesetta, il 9 agosto 1782 il committente Girolamo Franceschini scrisse di suo pugno l'atto con cui si impegnava per dieci ducati annui a sostenere le spese necessarie: "Costituisco io Sottosc. to per Dotte della mia chiesa eretta in Lisiera annui ducati dieci correnti, obbligando a ciò tutti i miei beni. In fede di che - Girolamo Franceschini". Dopo la sottoscrizione di dote, e la relazione del vicario foraneo sullo stato dei lavori eseguiti, il vescovo incaricava lo stesso vicario a benedire l'oratorio, il 19 agosto 1782: "Aloysius &. Essendo stato d'ordine N. ro dal M. R. D. Gio. Maria Larese Arciprete di S. Pietro Engù, e Vic. o N. tro Foraneo da Noi specialmente delegato visitato l'Oratorio Pub. o che il Sig. r Girolamo Franceschini con le dovute licenze ha fatto costruire nella Villa di quinto, ed avendo riferito che il d. o Oratorio è ridotto a perfezione con una sola porta su la strada pubblica, formato secondo le forme delle Sinodali Costituzioni, e dotato di competente Dote, come appare da Costituto Nostro in atti di q. ta Curia sotto il dì 9 agosto cor. e, al quale concediamo licenza del sud. o M. to Rev. Arciprete e vicario N. tro Foraneo, quale deleghiamo specialmente in Nome N. tri per q. ta volta, che a requisizione del sud. o Sig. r Girolamo Franceschini possa benedire esso nuovo Oratorio secondo le forme del Rituale Romano con facultà ddel su. o Sig. r Franceschini di poter seguita la d. a Benedizione far celebrare la Santa Messa nello stesso Oratorio da qualunque Sacerdote avesse da q. ta Curia la facultà di celebrare, eccettuati però li q. ni di Pasqua di Rissurrezione, Pentecoste, Natale di N. S., Epifania, ed altri più solenni dell'anno, né quali proibiamo a qualunque Sacerdote d'ivi celebrare sotto pena di sospensione ipso facto l'assoluzione della quale riserviamo a Noi, e Successori N. ti, intendendo anco che nelli giorni festivi non s'abbia a celebrare, se non dopo la Messa Par. le, o almeno che non s'habbi a suonare la campanella sotto la stessa pena e tutto questo senza alcun pregiudizio de' Diritti Paro. li e salve le Costituzioni Sinodali [...]". ADVi, *Stato delle Chiese*, Quinto Vicentino, b. 201. Questo documento risulta fondamentale in quanto riassume i passaggi più importanti della prassi appena analizzata, e chiarisce i criteri secondo cui le norme sinodali e quelle canoniche erano applicate nel concreto, per tali motivi ho ritenuto opportuno riportare quasi interamente il documento. In poche parole sono riassunte le prerogative per ottenere la licenza, ossia la dote e la forma architettonica rispondente alle norme sinodali, inoltre è specificato chi potesse celebrare nell'oratorio, quali funzioni fossero vietate e quando si potesse suonare la campanella nel rispetto dei diritti parrocchiali.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERIGO, GIUSEPPE. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*. Bologna: Istituto per le Scienze Religiose, 1991.
- BRUTTO, GIOVANNI. *Documenti per la storia dell'oratorio Franceschini in Lisiera*. Bolzano Vicentino: s. n., 1993.
- BURNS, HOWARD. "La chiesetta di San Carlo Borromeo a Lisiera." In *Vincenzo Scamozzi 1548-1616*. Catalogo della mostra tenuta a Vicenza, 7 settembre 2003-11 gennaio 2004, a cura di Franco Barbieri e Guido Beltramini, 444-49. Venezia: Marsilio, 2003.
- CATTANEO, ENRICO. "Lo spazio ecclesiale: pratica liturgica." In *Pievi e Parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV)*. Atti del 6. Convegno di Storia della Chiesa in Italia. Firenze 21-25 sett. 1981, 471-92, Roma: Herder, 1984.
- CESTARO, GIORGIA. "Oratori di villa nella Diocesi di Vicenza. Contributo al censimento per i secoli XVII e XVIII." Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari Venezia, 2013-14.
- MAGRINI, ANTONIO. *Cenni cronologici dei Sinodi vicentini*. Vicenza, 1863.
- PAVANETTO, LARA. "Chiese, Oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603." Tesi di Laurea, Università Ca' Foscari, Venezia, 1998-99.
- PAVANETTO, LARA. "Chiese, Oratori privati e pubblici nella terraferma veneziana dopo la legge del 9 gennaio 1603." *Terra d'Este*, n. 17 (1999): 53-4.
- PRIULI, MATTEO. *Constitutiones et decreta condita in diocesana synodo vicentina sub reverendissimo D. D. Matthaeo priolo episcopo vicentino. Anno a nativitate d. MDLXVI. III. decembris pontificatus vero santissimi d. N. D. Pii papae V. Anno I- Patavii Laurentius Pasquatus excudebat*. Padova, 1566.
- PRIULI, MATTEO. *Constitutiones Et decreta promulgata in diocesana synodo celebrata sub reverendissimo D. Michaele Priolo ep. Vic. Anno a nativ. Domini MDLXXXIII. Pride Kal. Et Kal. Septembris. - Vic. Apud Perinum bibliop. Et Georgium Grecum socios. MDLXXXIII*. Vicenza, 1583.
- PRIULI, MATTEO. *Additiones et declarationes synodalia constitutionum anni MDLXXXIII factae per R. D. D. Michaelem Priolum EEpisc. Vic. In diocesana synodo celebrata die XXIII et XXIV octobris anno a nativitate Domini MDXCI. - Vinc. Apud. Haer. Perini Bibliop. MDXCI*. Vicenza, 1591.
- PRIULI, MATTEO. *Accessiones ad priores constitutiones factae per illustr. Et Rever. D. D. Michaelem Priolum Ep. Vic. In diocesana synodo celebr. Die XVII. Aprilis MDXCVII. - Vic. MDXCVII. Apud Haered. Perini Bibliop. impr. episc.* Vicenza, 1597.
- PRIULI, MATTEO. *Constitutiones additionales factae per illustriss. Rever. D. D. Michaelem Priolum Episc. Vic. In diocesana synodo habita XXI. Oct. MDIC. - Vinc. apud. haer. Perini bibliop. Impr. episc. MDIC*. Vicenza, 1599.
- ROCA DE AMICIS, AUGUSTO. "Contesti e linguaggi architettonici: una panoramica sul Seicento veneto." Martina Frank. "Committenza pubblica e privata." Andrea Ferrarese. "Città e campagna: economia e forme di insediamenti nel territorio della Serenissima." In *Storia dell'architettura nel Veneto. Il Seicento*, a cura di Augusto Roca De Amicis, 2-10, 8-11 e 13-7. Venezia: Marsilio, 2008.
- SPINELLI, GIUSEPPE. "Gli oratori dal secolo XVI al Codex Iuris Canonici. Gli oratori privati." *Il Diritto Ecclesiastico*, nn. 3-4 (marzo-aprile 1938): 105-19.
- SPINELLI, GIUSEPPE. "Gli oratori dal secolo XVI al Codex Iuris Canonici. Gli oratori semipubblici." *Il Diritto Ecclesiastico*, nn. 5-6 (maggio-giugno 1938): 177-82.
- SPINELLI, GIUSEPPE. "Gli oratori dal secolo XVI al Codex Iuris Canonici. Gli oratori pubblici." *Il Diritto Ecclesiastico*, nn. 7-8 (luglio-agosto 1938): 289-302.
- SPINELLI, GIUSEPPE. "ad vocem, Oratorio." "ad vocem, Sinodo." *Enciclopedia Cattolica*, a cura dell'Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 194-99 e 703-04. Firenze: G. C. Sansoni, 1953.
- TOSCO, CARLO. *Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel medioevo*. Torino: Einaudi, 2003.
- TREVISAN, LUCA. *Antonio Pizzocaro architetto vicentino. 1605-1680*, Rovereto: Edizioni Osiride, 2009.

Public Oratories of Venetian Villas: Identity of a Sacred Architecture Rooted within the Diocese of Vicenza

Giorgia Cestaro

KEYWORDS

public oratory; Venetian villas; sacred architecture; Council of Trent; ecclesiastical law

ABSTRACT

*The article presents the results of the study about the nature and multiple meanings of a sacred architecture, widely spread throughout the Venetian countryside: public oratory belonging to villa complexes. The study started from a very general question: what is an oratory and how is it possible to define and identify it with respect to other sacred buildings and churches? It was understood that only during the Council of Trent the oratory acquired a specific legal identity. Therefore, the Ecclesiastic Law has been studied as a precise tool to define the legal nature of the oratory of villa, declining it in the category of public. By restricting the study to the Diocese of Vicenza, the article defines the procedure foreseen for the construction of an oratory. It explains how the construction of sacred architecture in the Veneto was subjected to the contemporary disciplines of the civil and ecclesiastical legal regimes: Venetian Law issued in 1603 and a local codex called *Costituzioni Sinodali*. After careful examination of the legal instruments, the study clarifies the dynamics through which the three parties involved – the client, the civil power and the bishop – interacted in the construction process of an oratory. The article provides a summary of data obtained by the census of all the oratories built within the boundaries of the Diocese of Vicenza between the seventeenth and the eighteenth centuries.*

Giorgia Cestaro

Politecnico di Torino | giorgia.cestaro@polito.it

Giorgia Cestaro è una Storica dell'Arte che nel 2015 si trasferisce a Pechino per ricoprire il ruolo di Coordinatore Didattico della Scuola Italiana d'Ambasciata. Il vivo interesse per il patrimonio culturale cinese la spinge a entrare nel mondo della ricerca. Dal 2018 è dottoranda a doppio titolo tra il Politecnico di Torino e la Tsinghua University di Pechino.

Giorgia Cestaro is an Art Historian who moved to Beijing in 2015 to fill the role of Didactic Coordinator of the Italian Embassy School. The keen interest for Chinese cultural heritage pushes her to enter the world of research. Since 2018 she is a joint PhD candidate between Polytechnic of Turin and Tsinghua University of Beijing.